



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 813

Seduta del 31/07/2023

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Giorgio Maione

Oggetto

FAVOREVOLE VOLONTA' D'INTESA STATO-REGIONE RELATIVA ALLA CONCESSIONE "RIPALTA STOCCAGGIO" – "PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA CAPACITÀ DI STOCCAGGIO DEL GIACIMENTO DI RIPALTA DA REALIZZARSI MEDIANTE INCREMENTO DELLA PRESSIONE DI ESERCIZIO FINO A VALORI MASSIMI PARI AL 110% DELLA PRESSIONE STATICA DI FONDO ORIGINARIA E RIPRISTINO E INCREMENTO DELLA CAPACITÀ EROGATIVA DI PUNTA NOMINALE OPERATIVA DI IMPIANTO A 35 MSM3/G MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO, LA PERFORAZIONE DI QUATTRO NUOVI POZZI E LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI STRUTTURALI A QUESTA FUNZIONALI" IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 5328 DEL 20 GIUGNO 2016

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Dario Fossati

Il Dirigente Filippo Dadone

L'atto si compone di 11 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la legge 26 aprile 1974, n. 170, recante disciplina dello stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi, nonché le successive modifiche e integrazioni con particolare riferimento a quelle introdotte dal decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi che, in particolare, all'articolo 13 disciplina il conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione e di stoccaggio;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale e, in particolare, il Titolo IV, articoli 11, 12 e 13;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante norme per il riordino del settore energetico, nonché di delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia ed in particolare l'articolo 1, comma 8, lettera b), punto 3) che attribuisce allo Stato le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239 che, in particolare, al comma 8-bis dichiara che, fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, le amministrazioni regionali sono tenute ad emanare degli atti di assenso o di intesa, comunque denominati, inerenti alle funzioni di cui al comma 8 prima citato;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO, in particolare, il comma 2, lettera l), dell'art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che dispone che le funzioni amministrative relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria, siano svolte dallo Stato d'intesa con la Regione interessata, secondo specifiche modalità procedurali da emanare;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 gennaio 2011, "Modalità di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo e relativo disciplinare tipo";



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO il decreto direttoriale 4 febbraio 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico “Procedure operative di attuazione del decreto 21 gennaio 2011 e modalità di svolgimento delle attività di stoccaggio e di controllo, ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del decreto 21 gennaio 2011” ed in particolare l'art. 12 commi 1 e 2 in relazione ad “Ampliamento dell'area della concessione e modifiche al programma lavori” il quale prevede che l'ampliamento e le modifiche di cui ai commi 1 e 2 sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal Ministero, d'intesa con la regione interessata;

RICHIAMATA la deliberazione 20 giugno 2016, n. X/5328 “Determinazioni in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di attività estrattive di idrocarburi liquidi e gassosi e di attività di stoccaggio nel sottosuolo di gas naturale. Aggiornamento della deliberazione VIII/11005 del 13 gennaio 2010”;

CONSIDERATO l'Accordo del 24 aprile 2001 tra il Ministro dell'industria, commercio e artigianato ed i Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano sono state definite le modalità procedurali per il perfezionamento dell'intesa di cui al comma 2, lettera l) dell'articolo 29 comma 2 lettera l) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

PRESO ATTO che la Corte costituzionale ha più volte ribadito a partire dalla sentenza n. 303 del 2003 (cfr., da ultimo, le sentenze n. 242 e n. 285 del 2005), che le intese di cui alla legge 239 del 2004 costituiscono condizione minima e imprescindibile per la legittimità costituzionale della disciplina legislativa statale che effettui la “chiamata in sussidiarietà” e che, ai fini del perfezionamento dell'intesa la volontà della Regione interessata non può essere sostituita da una determinazione dello Stato;

PRESO ATTO che la società Stoccaggi Gas Italia (STOGIT) S.P.A. è titolare dell'impianto di pubblica utilità per lo stoccaggio di gas naturale in sottosuolo nel giacimento esaurito “Ripalta”, rilasciata con D.M. 5 maggio 1999 e che con D.M. del 3.12.2020 è stata accordata la prima proroga decennale, senza variazioni del programma lavori già approvato ma con precise prescrizioni in relazione ai monitoraggi da realizzare in accordo agli Indirizzi Linee Guida Ministeriali 2014 e alla diffusione dei dati acquisiti e delle informazioni relative alle reti di monitoraggio;

VISTA la Delibera Regionale n. 3400 del 20 luglio 2020, con la quale la Giunta della Regione Lombardia ha espresso l'Intesa favorevole in merito all'istanza di prima



Regione Lombardia

LA GIUNTA

proroga decennale prescrivendo la realizzazione del programma di integrazione della rete di monitoraggio secondo l'accordo sottoscritto con la Società di cui alla Delibera n. 3221 del 09 giugno 2020;

CONSIDERATO che con accordo sottoscritto tra Regione Lombardia e Stogit S.p.A. mediante la DGR n. 3221 del 09 giugno 2020, di cui sopra, si è previsto che:

- la valutazione delle reti di monitoraggio, dei progetti di modifica o integrazione delle stesse, il controllo dei dati prodotti e la conformità con le previsioni degli Indirizzi e linee guida ministeriali su richiamati oppure con le modalità equivalenti di cui al precedente alinea, compete alla Struttura Preposta al Monitoraggio (SPM), soggetto altamente qualificato e organo tecnico dell'autorità competente, il Ministero dello sviluppo economico, e dell'UNMIG, da individuarsi per ciascuna concessione;
- il monitoraggio microsismico, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro per l'attività di stoccaggio viene condotto secondo le modalità di cui all'Allegato 1 al presente Accordo;
- il piano di integrazione delle reti di cui all'Allegato 1 è stato sviluppato in coerenza con il criterio di progettazione utilizzato ai fini dell'implementazione della rete di Minerbio nell'ambito del protocollo di sperimentazione degli ILG approvato da INGV in qualità di SPM;
- nelle more della nomina di una SPM (Struttura Preposta al Monitoraggio), attività che compete al MiSE secondo art. 9.1 degli ILG, Stogit SpA in modalità proattiva provvederà a far validare le reti di monitoraggio ad un ente universitario/ente di comprovata esperienza in materia;

RICHIAMATA l'istanza della società Stogit SpA, prot. n. 928/PERM/RC del 04.10.2012, con la quale la stessa aveva richiesto l'approvazione della variazione del programma lavori per l'impianto di "Ripalta Stoccaggio" consistente in:

- ampliamento della capacità di stoccaggio del giacimento da realizzarsi con l'incremento della pressione statica di esercizio fino a valori massimi pari al 110% della pressione statica di fondo originaria;
- ripristino e incremento della capacità erogativa di punta nominale operativa di impianto a 35 MSm³/g mediante la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento, la perforazione di quattro nuovi pozzi e la realizzazione di interventi strutturali a questa funzionali;

RILEVATO che in data 20 settembre 2018, Stogit SpA, con riferimento all'impianto "Ripalta Stoccaggio", ha presentato istanza al Ministero dello Sviluppo Economico per lo scorporo del progetto relativo all'incremento della pressione di esercizio dal



Regione Lombardia

LA GIUNTA

progetto relativo alla realizzazione del nuovo impianto di trattamento e ai quattro pozzi, in ragione del fatto che gli stessi, presentati unitamente e oggetto di alcune valutazioni congiunte, dovessero seguire iter autorizzativi separati e autonomi;

DATO ATTO che il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota prot. 87275 del 16 ottobre 2018, ha preso atto di quanto richiesto da Stogit SpA;

PRESO ATTO che la Società:

- con istanza del 24 settembre 2021, n. 771/IMPSTOC/FM, chiede al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, l'attivazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione del progetto "ripristino e incremento della capacità erogativa di punta nominale operativa di impianto a 35 MSm³/g mediante la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento, la perforazione di quattro nuovi pozzi e la realizzazione di interventi strutturali a questa funzionali" presentato il 4 ottobre 2012;
- con istanza del 20 dicembre 2022, prot.1083/PERM/FM, chiede al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, l'attivazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione ad un ampliamento della capacità di stoccaggio del giacimento da realizzarsi con l'incremento della pressione statica di esercizio fino a valori massimi pari al 110% della pressione statica di fondo originaria, con un conseguente aumento della capacità di stoccaggio del 22,5% (360 MSmc in aggiunta alla capacità attuale di circa 1.600 MSmc) presentato il 4 ottobre 2012;

DATO ATTO che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica rispettivamente con nota:

- prot. DgIS n. 33591 del 13 ottobre 2022 con cui è stato avviato il procedimento per il rilascio alla Società Stogit Spa dell'autorizzazione, ai sensi del D.D. del 4 febbraio 2011 e degli artt. 10 e 52-quater del DPR 8 giugno 2001 n. 327, alla variazione del programma lavori approvato della concessione di stoccaggio di gas naturale "Ripalta Stoccaggio" per ripristino e incremento della capacità erogativa di punta nominale operativa di impianto a 35 MSm³/g mediante la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento, la perforazione di quattro nuovi pozzi e la realizzazione di interventi strutturali a questa funzionali";
- prot. DgIS n. 2874 del 26 gennaio 2023 ha dato avvio al procedimento per il rilascio alla Società Stogit S.p.A. dell'autorizzazione, ai sensi del D.D. del 4 febbraio 2011, alla variazione del programma lavori approvato della concessione di stoccaggio di gas naturale "RIPALTA STOCCAGGIO" per



Regione Lombardia

LA GIUNTA

l'incremento della pressione statica di esercizio fino a valori massimi pari al 110% della pressione statica di fondo originaria;

PRESO ATTO CHE il progetto complessivo presentato nel 2012 aveva ottenuto una Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) favorevole con decreto MATTM n. 89 del 7 aprile 2017 e che tale decreto è stato prorogato di ulteriori cinque anni fino al 7 aprile 2027 con decreto MASE n.299 del 21.06.2023 a condizione che venisse ottemperata, oltre a quanto prescritto dal decreto di compatibilità ambientale n. 89 del 7 aprile 2017, la condizione ambientale di cui al parere della Commissione Tecnica CTVA n. 439 del 21 aprile 2023, ovvero:

- predisporre un piano per il contenimento e il monitoraggio continuo delle emissioni fuggitive di metano;

PRESO ATTO che con nota in atti regionali al n. T1.2023.0028018 del 01.03.2023 la Stogit S.P.A. ha trasmesso la relazione di validazione da parte dell'Università di Padova (Dipartimento di Geoscienze) delle reti di monitoraggio microsismico, la cui implementazione è stata completata nel 2022, e che tale validazione, effettuata nel rispetto degli IGL 2014 emessi dal Ministero dello Sviluppo Economico Novembre 2014, evidenzia che *ha riguardato la rete di monitoraggio microsismico e non le deformazioni di suolo e le pressioni di poro*;

CONSIDERATO che nella stessa relazione richiamata al punto precedente si dichiara che *“la strumentazione installata nella rete di monitoraggio microsismico appare in accordo con gli Indirizzi e Linee Guida ministeriali e con gli esiti della sperimentazione degli ILG stessi, effettuata sul campo di stoccaggio di Minerbio”*, e che *“non risulta necessario effettuare sostituzioni alla strumentazione attualmente installata in campo”*, suggerendo tuttavia di:

- installare in futuro un sensore tricomponente di tipo broadband;
- richiedere alle istituzioni competenti una definizione accurata della Magnitudo di completezza della area di studio, essendo quest'ultima una stima fortemente dipendente dal numero delle stazioni nazionali installate in prossimità dei siti;

CONSIDERATO che con nota in atti regionali al n. T1.2023.0056080 del 17.05.2023 UNMIG ha trasmesso a Regione Lombardia le relazioni di monitoraggio microsismico per le annualità 2014-2021 e la relazione di configurazione dei monitoraggi nelle quali la Società dichiara:

- l'adeguatezza della rete di monitoraggio microsismico e delle deformazioni del suolo, come richiesto dall'art. 5 comma 2 del DM di prima proroga del



Regione Lombardia

LA GIUNTA

01.12.2020;

- nel 2021 è stata installata la stazione RI04 e nel 2022 è stata ultimata la configurazione della rete ai fini del raggiungimento dei valori di soglia previsti dagli ILG, attraverso l'installazione della stazione RI05 e l'integrazione della stazione CR01;
- in accordo con gli esiti della sperimentazione degli ILG condotta sul campo di Minerbio, è attualmente in corso l'implementazione del sistema di monitoraggio mediante l'installazione di una seconda stazione GPS all'interno di un'area del Comune di Ripalta Guerina (CR), che sarà denominata RIP2 e sarà posizionata a sud, al di fuori dell'area del giacimento, allo scopo di intercettare il picco di oscillazione nella componente orizzontale Nord-Sud;
- i dati acquisiti attestano come non vi sia alcun evento sismico indotto e che gli eventi identificati siano attribuibili a fenomeni sismici naturali e lontani dal sito di stoccaggio;

CONSIDERATO che il MASE (Dipartimento Energia Direzione generale Infrastrutture e Sicurezza Divisione III- Sicurezza Approvvigionamenti) con nota:

- n. 0090031 del 01 giugno 2023, ha comunicato, in merito all'istanza di ampliamento della capacità di stoccaggio del giacimento da realizzarsi con l'incremento della pressione statica di esercizio fino a valori massimi pari al 110% della pressione statica di fondo originaria, che:
 - ha chiuso la propria istruttoria con esito favorevole alla luce dei pareri acquisiti;
 - è stato acquisito il parere favorevole della sezione competente della CIRM (Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie Sezione a), espresso nel corso della riunione della Commissione del 2 maggio 2023, nell'ambito della quale, come emerge dal relativo Verbale (prot. DgIS n. 81480 del 19.05.2023), considerando che il giacimento di Ripalta, sebbene sia molto superficiale (-700 - -2.000 metri), è interessato comunque da un fronte attivo dal punto di vista sismologico, si è ritenuto opportuno che l'esercizio in sovrappressione avvenga per gradi e si è concluso che *"... la Commissione esprime parere tecnico favorevole all'aumento della pressione di esercizio, per la concessione di stoccaggio in parola, inizialmente al 105% della pressione iniziale di giacimento, salvo poi valutare il possibile graduale aumento fino al 110% in base ai risultati dei monitoraggi, con step di 18 mesi e incremento della sovrappressione di 1,5 punti percentuali per step"*;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- nel corso della riunione di cui al punto precedente, sono stati approfonditi i risultati dei due anni di sperimentazione in sovrappressione svolte nei cicli di stoccaggio 2009-2010 e 2010-2011 ed i componenti esperti di sismicità e giacimenti, hanno confermato che gli studi svolti sia prima della sperimentazione, sia successivamente, possono essere considerati completi e approfonditi, che la configurazione attuale delle reti di monitoraggio è adeguata anche in riferimento ai contenuti degli “Indirizzi e Linee Guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell’ambito delle attività antropiche”;
 - il progetto più ampio presentato nel 2012, che comprendeva comunque quello in oggetto, ha ottenuto il 4 novembre 2013 il Nulla Osta di Fattibilità da parte del CTR Lombardia, aggiornata con nota MASE 0041478 del 20 marzo 2023 in cui la Direzione Regionale Lombardia dei Vigili del Fuoco dichiara che il gestore ha inviato una documentazione tecnica che qualifica la modifica tra quelle non comportanti aggravio del preesistente rischio di cui al punto 2, Allegato D, del D.Lgs. 26/06/2015 n. 105;
- n. prot. 0053633 del 05 aprile 2023, ha comunicato, in merito all’istanza di ripristino e incremento della capacità erogativa di punta nominale operativa di impianto a 35 MSm³/g mediante la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento, la perforazione di quattro nuovi pozzi e la realizzazione di interventi strutturali a questa funzionali, che:
- ha chiuso la propria istruttoria con esito favorevole alla luce dei pareri acquisiti;
 - è stato acquisito il parere favorevole della sezione competente della CIRM (Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie Sezione a), espresso nel corso della riunione della Commissione del 4 novembre 2022 come emerge dal relativo verbale (prot. DgIS n. 40279 del 30.11.2022);

CONSIDERATO che lo stesso ministero evidenzia come il progetto assume rilevanza strategica in questo periodo caratterizzato da criticità per il sistema nazionale del gas naturale in considerazione delle riduzioni dei flussi di gas provenienti dalla Russia a seguito del conflitto Russia-Ucraina. In particolare, nell’istanza viene evidenziato che “le attuali priorità strategiche indicate dal Governo per far fronte alle sfide legate all’attuale crisi energetica e alla ricerca di un assetto infrastrutturale volto a garantire una stabile condizione di sicurezza del sistema,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

rendono cruciale il tema della disponibilità di capacità aggiuntive di stoccaggio di gas”;

VISTO l'articolo 1, comma 5, della legge n. 239/2004 (legge Marzano) in materia di riordino del settore energetico e di delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, secondo cui le Regioni e gli Enti Locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti, hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta regionale n. XII/741 del 24/07/2023 con la quale è stato approvato lo schema di Accordo inerente le misure di compensazione e riequilibrio ambientale, ai sensi della DGR 5328/2016 e dell'articolo 1, comma 5, della legge 239/2004;

DATO ATTO che l'accordo di cui al punto precedente è stato sottoscritto tra le parti in data 25/07/2023 e prevede, tra l'altro, il riconoscimento delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale, per un importo complessivo di Euro 2.820.000 (duemilioniottocentotrentamila), quale quota spettante a Regione Lombardia e ai comuni limitrofi interessati dalla concessione “RIPALTA”, a seguito del rilascio dei relativi atti autorizzativi per l'esercizio in sovrappressione e per incremento della capacità erogativa di punta nominale operativa di impianto del sito di che trattasi da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE);

DATO ATTO, inoltre, che con la deliberazione sopra richiamata Regione Lombardia si impegnava a dar corso agli atti di competenza per pervenire all'intesa con lo Stato prevista dall'articolo 12, comma 2 e dall'articolo 13, comma 1, lettera b) del D.D. 04 febbraio 2011 in relazione ai progetti di cui sopra, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'Accordo in parola;

RITENUTO che, sulla base di quanto riportato nei punti precedenti, nonché del riconoscimento delle previste misure di compensazione e riequilibrio ambientale, da parte della Società concessionaria, si possa procedere con l'espressione dell'intesa, di cui al comma 6, dell'articolo 3, del D.M. 21 gennaio 2011;

PRESO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

pubblicità di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;

RICHIAMATO altresì l'Obiettivo Strategico 5.1.2 "Incentivare l'efficientamento energetico e promuovere la diversificazione delle fonti energetiche" del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale con DCR n. XII/42 del 20 giugno 2023;

VISTA la l.r. 20/2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

Tutto ciò premesso, ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

richiamate le premesse,

1. di esprimere favorevole volontà che Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica- Divisione III – Sicurezza approvvigionamenti, rilasci provvedimento a favore della variazione del programma lavori approvato con Decreto di prima proroga del 03.12.2020, da eseguirsi mediante progetto di *"ampliamento della capacità di stoccaggio del giacimento di Ripalta da realizzarsi mediante incremento della pressione di esercizio fino a valori massimi pari al 110% della pressione statica di fondo originaria e ripristino e incremento della capacità erogativa di punta nominale operativa di impianto a 35 msm³/g mediante la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento, la perforazione di quattro nuovi pozzi e la realizzazione di interventi strutturali a questa funzionali"*, per la concessione di stoccaggio di gas naturale "RIPALTA STOCCAGGIO", il cui titolare è Stogit S.p.A., Codice Fiscale 13271380159, Partita IVA 13271380159, con sede legale in Piazza Santa Barbara n° 7, San Donato Milanese (MI);
2. di dare atto che, secondo quanto stabilito dall'Accordo citato in premessa ed approvato con Delibera XII/741 del 24/07/2023, è previsto il riconoscimento da parte di Stogit S.p.A. di una somma a titolo di compensazione e riequilibrio ambientale, da realizzarsi sui territori e per le finalità di cui all'allegato B della D.G.R. 5328/2016, nonché la prosecuzione ed implementazione del programma di integrazione della rete di monitoraggio del sito "Ripalta Stoccaggio" di che trattasi;



Regione Lombardia
LA GIUNTA

3. di disporre la trasmissione della presente deliberazione alla Direzione generale infrastrutture e sicurezza (Divisione III - Sicurezza approvvigionamenti) del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
4. di disporre la trasmissione della presente deliberazione a Stogit S.p.A., anche al fine di quanto stabilito dall'articolo 3 (Impegni delle Parti) dell'Accordo sottoscritto citato in premessa.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge